SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 773)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1980

Istituzione del ruolo degli ispettori tecnici della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si tende ad eliminare le incongruenze derivanti da alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in merito alla funzione ispettiva riguarda il livello centrale ed av- n. 477.

La funzione ispettiva, nell'ordinamento preesistente alla legge n. 477, esisteva a livello periferico solo nella scuola elementare, nella figura dell'ispettore scolastico; mentre a livello centrale esisteva per tutti gli ordini di scuole nella figura dell'ispettore centrale.

Un primo riordinamento della funzione ispettiva riguarda il livello centrale ed avvenne col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, il quale decreto del Presidente della Repubblica riduceva a 130 gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione precedentemente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, in numero di 244.

La funzione ispettiva in generale ha però subìto un riordinamento globale, profondamente innovativo, con la citata legge delega n. 477, che, nell'articolo 4, ne stabilisce appunto il riassetto nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale, e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima, intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'Amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 417, nell'articolo 4, provvedeva, correttamente, secondo lo spirito della legge delega, a definire in maniera unitaria la funzione ispettiva come quella che concorre, secondo le direttive del Ministero, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. L'attività concreta di detta funzione, analiticamente ed unitariamente descritta dal terzo comma del medesimo articolo, viene svolta, come precisa poi il quarto comma, anche come attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i caposervizi centrali, i sovrintendenti regionali e i provveditori agli studi. Viene, infine, precisato nell'ultimo comma dello stesso articolo che il corpo ispettivo,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

unitariamente inteso, redige una relazione generale annuale sull'andamento dell'attività scolastica e dei servizi.

Il secondo comma del medesimo articolo 4 stabilisce due livelli per lo svolgimento dell'attività tecnico-ispettiva: a livello centrale operano gli ispettori tecnici centrali; a livello regionale o provinciale operano gli ispettori tecnici periferici. È su questa distinzione che si riscontrano le incongruenze che si intende eliminare con il presente disegno di legge. Una volta stabilita l'unicità della funzione dalla legge n. 477 del 1973, sostanzialmente recepita e riaffermata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, la distinzione tra livello centrale e periferico può riguardare solo un aspetto dell'operatività tecnica, ma non la funzione, che rimane unitaria anche nella ricorrente tripartizione legislativa delle funzioni nell'ambito della scuola (docente, direttiva e ispettiva). La funzione ispettiva pertanto, nelle finalità e nella natura, rimane unica; nella esplicazione operativa può essere distinta a seconda del livello della struttura statale cui può fare riferimento, che può essere, per alcuni fini, il Ministro e, per altri fini, un organo periferico dell'Amministrazione scolastica. I diversi momenti o aspetti peculiari della funzione, che derivano dal collegamento con i diversi livelli del l'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, non devono però operare una distinzione strutturale in due ruoli separati, con diversi stati giuridici ed economici: quello degli ispettori tecnici periferici e quello degli ispettori tecnici centrali. Nell'operare tale distinzione il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, oltre che recepire una distinzione legata alla situazione precedente e completamente superata dalla concezione totalmente rifondata della funzione ispettiva, ha — di fatto — disatteso anche la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, la quale, al n. 2 dell'articolo 17, così testualmente recita: « Dovrà procedersi alla unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa Amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe ». Non pare dubbio che il carattere prescrittivo del principio enunciato dalla predetta norma di legge abbia carattere generale per tutta la pubblica amministrazione e non può non applicarsi nella fattispecie, in cui si tratta non di funzioni « analoghe », ma assolutamente identiche.

La sussistente incongruenza assume ancora più netto rilievo se si considerano gli aspetti peculiari con cui lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 salvaguarda le procedure di reclutamento del personale ispettivo, con gli articoli 37 e seguenti. Per accedere al ruolo degli ispettori tecnici periferici, infatti, il personale docente e dirigente dei vari ordini di scuola deve superare tre prove scritte e una prova orale; l'ammissione alla prova orale è concessa solo ai candidati che superano le tre prove scritte con la media dei trentasei quarantacinquesimi (pari a otto decimi), con non meno di sette decimi in ciascuna prova. La prova orale, a sua volta, si intende superata solo con venti venticinquesimi, cioè con otto decimi. Raccordando questo meccanismo, oltremodo severo e selettivo, con i contenuti specifici delle singole prove di esame, si evince chiaramente la volontà del legislatore di assicurare al corpo ispettivo una competenza tecnica di altissimo livello, adeguata cioè alla importanza della funzione e al momento storico che la scuola e l'Amministrazione stanno vivendo.

Salvaguardato il valore della composizione del corpo ispettivo, il passaggio dal ruolo degli ispettori tecnici periferici a quello degli ispettori tecnici centrali, secondo le vigenti norme, avviene con un concorso interno per titoli integrato da un colloquio, certamente meno significativo del precedente concorso, perchè tiene conto sia dell'unicità della funzione, sia del fatto che l'accertamento rigoroso, a salvaguardia della massima capacità tecnica, è già avvenuto in sede di concorso per esami per posti di ispettore tecnico periferico.

L'attuale distinzione di qualifiche separate (ispettore periferico e ispettore centrale), non limitandosi ad individuare i livelli operativi, ma attribuendo stati giuridici e

carriere profondamente diversi, contrasta, come è evidente, sia con lo spirito della legge n. 477 del 1973, che con la lettera della citata legge n. 775 del 1970. È da aggiungere che questa distinzione è operata in modo surrettizio, confuso e contraddittorio con l'articolo 124 del decreto n. 417, che introduce di fatto una duplicità di stato giuridico e di trattamento economico in una legge (il decreto presidenziale n. 417 del 1974) che invece già prevede costantemente, in osservanza alla delega, la unicità di *status* tra ispettori periferici e ispettori centrali, tanto che di norma usa la dizione « ispettori tecnici » senza altra indicazione e senza alcuna specifica distinzione tra centrali e periferici.

Le precedenti considerazioni assumono maggiore evidenza se si tiene conto che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, delinea la figura del dirigente superiore con connotati tali che corrispondono perfettamente ai tratti costitutivi della funzione ispettiva unitaria delineata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Nella sostanza, ad onta della severa qualificazione richiesta per l'accesso alla carriera, nessun beneficio economico deriva al direttore didattico o al preside che diventa ispettore tecnico periferico; al contrario, l'Amministrazione deve loro attribuire uno o più scatti biennali di stipendio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (articolo 1, quinto comma), al solo fine di conservare loro il trattamento in godimento; quando, invece, un ispettore tecnico periferico diventa ispettore centrale, pur operando all'interno della stessa funzione, acquista il trattamento di dirigente superiore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In tale situazione si configura una manifesta illogicità, oltre che la lesione del principio dell'unicità della funzione.

Non è invece dubbio che l'unicità della funzione, cui fa riscontro l'unicità del valore professionale richiesto e accertato, debba comportare l'unicità di ruolo, di qualifica, di trattamento, così come è già prevista l'unicità di stato giuridico, anche se poi tale unicità è di fatto contraddetta dall'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. In mancanza di questa determinazione, di fatto i migliori dirigenti di ogni ordine scolastico non concorrerebbero per il ruolo periferico, che comporta preparazione profonda senza vantaggio di carriera.

Non osta alla retta valutazione del presente disegno di legge la considerazione che, di fatto, attualmente una parte del contingente degli ispettori tecnici periferici delle scuole materne ed elementari è ricoperta dagli ispettori provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici: la maggior parte di questi, infatti, già ha superato ben tre prove scritte e due orali (due scritte e una orale a livello di concorso direttivo; una scritta e una orale a livello di concorso ispettivo) contro le tre scritte e una orale richieste oggi ai docenti per accedere al ruolo degli ispettori tecnici periferici.

Con l'occasione dell'istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici sembra opportuno prevedere, in via transitoria e straordinaria, le modalità per la sollecita copertura di una parte dell'organico, che è totalmente scoperto per i contingenti della scuola media e superiore. Si ravvisa, infatti, la necessità di rendere operante una funzione particolarmente importante, sia per l'Amministrazione scolastica che per la stessa scuola, mentre osta alla possibilità di reperire rapidamente il personale tecnico ispettivo la considerazione dei tempi lunghi richiesti, sia per il bando del concorso ordinario, sia per l'espletamento delle prove di esame. Si propone, così, per una sola volta, un concorso speciale, per titoli e colloquio, per una parte del contingente relativo ai vari gradi dell'ordine medio, riservato ai presidi dei corrispondenti gradi con tre anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo. La misura del 50 per cento appare idonea a contemperare due distinte esigenze: quella di costituire una dotazione di personale sufficiente ad avviare una concreta azione tecnica nei settori oggi totalmente scoperti e quella di garantire una sufficiente aliquota di posti all'accesso

di quei docenti che, per capacità e merito, possono superare le prove previste per il concorso ordinario.

Se non fosse realizzata l'istituzione di un ruolo unico ispettivo, un concorso speciale per titoli e colloquio per il ruolo di ispettore tecnico centrale anzichè per quello di ispettore tecnico periferico costituirebbe una grave lesione delle norme vigenti e, traducendosi in un indubbio vantaggio per una sola categoria, introdurrebbe una ingiustificata difformità di trattamento nei confronti di quei direttori didattici che, divenuti ispettori scolastici a seguito di regolare concorso per titoli ed esami, si trovano ora inquadrati nel ruolo degli ispettori tecnici periferici.

Il presente disegno di legge non comporta aumento di spesa, perchè sia i 130 posti di ispettore centrale, sia i 600 posti del ruolo degli ispettori tecnici periferici hanno già la copertura nelle leggi che li hanno istituiti; i primi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e gli altri nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 119.

Attesi gli obiettivi motivi a base del presente disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici della pubblica istruzione)

Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici della pubblica istruzione. Il ruolo comprende la dotazione organica prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Le modalità di accesso al ruolo sono quelle previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica numero 417.

Gli ispettori tecnici sono inquadrati nella qualifica di dirigenti superiori; nei loro riguardi si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nel ruolo sono consentiti passaggi da una dotazione all'altra, analogamente a quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

(Dipendenza degli ispettori tecnici)

Quale che sia l'ambito territoriale di operatività, gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

(Prima attuazione)

Nella prima applicazione della presente legge, nel ruolo degli ispettori tecnici sono inclusi gli attuali ispettori tecnici periferici e, a domanda, gli attuali ispettori centrali.

Gli ispettori centrali che non chiedono il passaggio di ruolo di cui al precedente comma conservano *ad personam* l'attuale qualifica.

A richiesta degli ispettori tecnici periferici inclusi nel ruolo di cui al primo comma del precedente articolo 1, sarà consentita la utilizzazione nella provincia o regione di attuale assegnazione.

L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato. Il ruolo degli ispettori tecnici periferici e i posti di ispettore centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

Nel nuovo inquadramento, agli ispettori tecnici attualmente in servizio, è assicurata comunque la conservazione del trattamento economico in godimento.

Art. 4.

(*Regolamento di attuazione*)

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, il regolamento di esecuzione, che precisi le modalità di esercizio della funzione ispettiva.

Art. 5.

(*Concorso speciale a posti di ispettore tecnico*)

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad indire, per una sola volta, concorsi per titoli e colloquio, per il 50 per cento dei contingenti dei posti di ispettore tecnico, relativi alla scuola media e agli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, riservati ai presidi degli istituti e scuole di corrispondente grado e tipo, con tre anni di anzianità di effettivo servizio nel ruolo direttivo.

Art. 6.

(*Incompatibilità*)

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.